

## Capitolo 2

# Semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Giulia Mentasti

**Riferimenti normativi:** artt. 55, 56, 56-bis, 56-ter, 57 legge n. 689/1981.

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La semilibertà sostitutiva (art. 55 legge n. 689/1981). – 2.1. La componente detentiva. – 2.2. La componente risocializzativa (ovvero l'impiego del tempo in libertà). – 2.3. Il rinnovato e potenziato ruolo dell'UEPE. – 2.4. Dalla semidetenzione alla semilibertà sostitutiva. – 3. La detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 legge n. 689/1981). – 3.1. Il contenuto. – 3.2. I luoghi individuati per l'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva. – 3.3. Un confronto con la detenzione domiciliare-misura alternativa. – 4. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis legge n. 689/1981). – 4.1. Il contenuto della pena-programma e il ruolo del consenso. – 4.2. Il lavoro: luogo, durata e modalità. – 4.3. I benefici per il condannato... e per i tempi del processo. – 5. Prescrizioni comuni (art. 56-ter legge n. 689/1981). – 6. Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio (art. 57 legge n. 689/1981). – 7. Brevi osservazioni conclusive.

## 1. Premessa

Dopo quarant'anni dalla loro introduzione con la legge n. 689/1981<sup>1</sup>, le *pene*

---

<sup>1</sup> In generale, in materia di sanzioni sostitutive, *ex multis*: E. DOLCINI-C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione di breve durata nell'esperienza europea*, Milano, 1989; E. DOLCINI-C.E. PALIERO, voce *Sanzioni sostitutive*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, pp. 488-527; C.E. PALIERO, sub *Artt. 53 ss.*, in *Commentario delle "Modifiche al sistema penale" (l. 24 novembre 1981, n. 689)*, a cura di E. Dolcini-A. Giarda-F. Mucciarelli-C.E. Paliero-E. Riva Crugnola, 1982; T. PADOVANI, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, 1981, p. 277 ss.; F. PALAZZO, *Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 834 ss.; L. MONACO, *Le pene sostitutive tra sistema penale 'legale' e sistema 'reale'*, in *Arch. pen.*, 1984, pp. 233-282; A. BERNARDI, *Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nella recente esperienza francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, pp. 246-277. Più di recente, a commento del

sostitutive delle pene detentive brevi – che sino a ieri sembravano destinate a una sostanziale disapplicazione – ritrovano vigore («nuova linfa»<sup>2</sup>) con la riforma Cartabia. Rispetto al passato, il cambio di rotta è anticipato da un nuovo nome che porta con sé la *ratio* della riforma: non più *sanzioni sostitutive* ma *pene sostitutive*. Ed infatti, intervenendo sul sistema sanzionatorio, il d.lgs. n. 150/2022<sup>3</sup> pur

---

(mal)funzionamento del sistema delle sanzioni sostitutive: F. PALAZZO, *Quale futuro per le 'pene alternative'?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 539 ss.; T. PADOVANI, *Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione. La questione delle pene sostitutive tra efficacia della sanzione ed efficienza dei meccanismi processuali*, in *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Atti del XXIII Convegno di studio “Enrico de Nicola”, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale, Milano, 2002, p. 73 ss.; E. DOLCINI-A. DELLA BELLA (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Milano, 2020; E. DOLCINI, *Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Speciale “*Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma*”, 2022, p. 441 ss.; G. MANNOZZI, *Sanzioni sostitutive*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di C.E. Paliero-F. Palazzo, Padova, 2007, p. 2406 ss.; A. DI MARTINO, *Sanzioni sostitutive della pena detentiva*, in *Le conseguenze sanzionatorie*, a cura di G. De Francesco, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2011, p. 147 ss.

<sup>2</sup> L'espressione è di E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sist. pen.*, 30 agosto 2022.

<sup>3</sup> Tra i commenti alla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e alla sua legge-delega (legge n. 134/2021): E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 settembre 2021; ID., *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit.; G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis-C. Perini-M.M. Scoletta-F. Consulch, Milano, 2023; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 8 settembre 2021; F. PALAZZO, *Uscire dal disordine sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Speciale “*Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma*”, 2022, p. 468 ss.; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021; D. PULITANÒ, *Una svolta importante nella politica penale*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021, p. 3 ss.; R. BARTOLI, *Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1167 ss.; A. DELLA BELLA, *Idee in vista di un intervento legislativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle misure sospensivo-probatorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Speciale “*Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma*”, 2022, p. 205 ss.; L. EUSEBI, *Il cantiere lento della riforma in materia di sanzioni penali. Temi per una discussione*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1; G. AMARELLI, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 234 ss.; M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 591 ss.; A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legisl. pen. web*, 20 gennaio 2022; D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi*, in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2022; ID., *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castro-nuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso, Milano, 2023, p. 83 ss.; A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 309 ss.; O. CALAVITA, *La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo*, in *Legisl. pen. web*, 13 febbraio 2022; R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Quest. giust. trim.*, 2023, 1; G. DARAIO, *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella*

lasciando intatto il catalogo delle pene principali consegna al giudice di cognizione delle *nuove pene*, con cui sostituire le **pene detentive fino a quattro anni** (il doppio rispetto al previgente concetto di “pena detentiva breve”, fissato a due anni)<sup>4</sup>. Ma non sono solo i limiti di pena sostituibile a cambiare, la **riforma** può dirsi **organica e di sistema**<sup>5</sup>. Accanto alla introduzione del nuovo art. 20-*bis* nel codice penale, la revisione della disciplina delle pene sostitutive vede l’espunzione della semidetenzione e della libertà controllata e l’ingresso nella legge n. 689/1981 della *semilibertà sostitutiva* (art. 55), della *detenzione domiciliare sostitutiva* (art. 56) e del *lavoro di pubblica utilità sostitutivo* (art. 56-*bis*)<sup>6</sup>. Sul piano

---

“legge Cartabia” (l. 27 settembre 2021, n. 134), in *Arch. pen.*, 2021, p. 11; G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in *Legisl. pen.*, 23 agosto 2021; R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte, disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Speciale “Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma”, 2022, p. 340 ss.; R. BARTOLI, R. GUERRINI (a cura di), *Verso la riforma del sistema sanzionatorio. Atti dell’incontro di studio* (Siena, 10 dicembre 2021), Napoli, 2022; M. TELESCA, *La ‘nuova’ disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. ‘riforma Cartabia’*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 3, p. 34 ss.; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in *Legisl. pen. web*, 21 settembre 2022; V. MANCHISI, *Chi sono i “liberi sospesi”, 80 mila in attesa di misure alternative per più tempo della pena...*, in *Il Riformista*, 25 febbraio 2022; R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Quest. giust. trim.*, 2021, 4; F. FIORENTIN, *Va in soffitta la libertà controllata e potenziati i lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2021, p. 87 ss.

<sup>4</sup> In particolare, sul nuovo campo di applicazione delle pene sostitutive e della sospensione condizionale della pena, v. *infra*, M.C. UBIALI, *L’esclusione della sospensione condizionale della pena*, in questo *Volume*, pt. 1, cap. 8. Inoltre, evidenzia questo profilo e, in particolare, i nuovi termini di confronto con l’area della sospensione condizionale della pena G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, cit., ove osserva che «Si spezza così la sovrapposizione tra l’area delle sanzioni sostitutive e l’area della sospensione condizionale della pena (che ha comportato la sterilizzazione delle sanzioni sostitutive, meno appetibili di una mera sospensione dell’esecuzione della pena) e si fa coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione *ex art.* 659 c.p.p., in vista della richiesta di una misura alternativa alla detenzione».

<sup>5</sup> Nel senso, invece, di una riforma ‘ampia e organica’, ma non ‘di sistema’ M. PELISSERO, *Una riforma tra obiettivi ambizioni e resistenze di sistema*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2023, 2, p. 718 ss., il quale osserva che la riforma «si inserisce in un contesto che nel suo complesso rimane ancora molto frammentato».

<sup>6</sup> Viene invece confermata la pena pecuniaria sostitutiva, ora oggetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 56-*quater*, per la quale viene innalzato (da sei mesi a un anno) il limite della pena detentiva sostituibile e diminuito il tasso minimo di conversione prevedendo una diminuzione del tasso minimo di conversione. Per una disamina della nuova disciplina della pena pecuniaria sostitutiva v. *infra*, A. GALLUCCIO, *La pena pecuniaria sostitutiva*, in questo *Volume*, pt. I, cap. 3. Sulla esclusione dell’inserimento tra le pene sostitutive dell’affidamento in prova v. G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, cit. «Da notare che non figura nel catalogo delle pene sostitutive l’affidamento in prova al servizio sociale. Si è ritenuto che un’applicazione di tale misura, all’esito del giudizio di cognizione, potesse da un lato disincen-

dei contenuti, le novità sono di immediata percezione. Osservando i dati e le prassi applicative, la riforma ha scelto di valorizzare e implementare modalità e contenuti sanzionatori già sperimentati con successo in altri contesti normativi (misure alternative e sanzioni del giudice di pace) ma, lungi dal limitarsi a una mera trasposizione, ha arricchito tali strumenti – tutti applicabili solo con il consenso della persona interessata<sup>7</sup> – di **nuovi contenuti sanzionatori positivi** da ritagliare – grazie un potenziato ruolo dell’UEPE – sulle esigenze (personali, familiari, lavorative ma anche preventive) del singolo. Il risultato è l’ingresso nel sistema sanzionatorio di vere e proprie “*pene-programma*” che nel mirare alla risocializzazione e rieducazione del condannato non mancano gli obiettivi di prevenzione e, anzi, li valorizzano epurandoli dagli ormai noti effetti criminogeni delle pene detentive brevi.

Si tratta, in altri termini, di “pene vere” – anche se non edittali – di indubbio contenuto sanzionatorio la cui previsione contribuisce al raggiungimento dei molteplici e ambiziosi obiettivi deflattivi della riforma: da un lato, oltre a rappresentare un concreto (e atteso) passo in avanti verso il superamento del primato detentivo<sup>8</sup>, le nuove pene sostitutive promettono una riduzione del sovraffollamento carcerario, ormai tornato a livelli di allarme, con un intervento strutturale che scongiura il rischio di misure meramente emergenziali, ai limiti della rinuncia all’esecuzione della pena; dall’altro, grazie a un sistema di collegamenti tra pene sostitutive, riti alternativi e impugnazioni, si prospettano ripercussioni positive anche in termini di deflazione processuale, con un alleggerimento del carico giudiziario e dei tempi di durata del processo penale.

---

tivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e, dall’altro lato, allungare i tempi del processo».

<sup>7</sup> Ai sensi dell’art. 58 comma 3 della legge n. 689/1981, così come da ultimo modificato dall’art. 5 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. decreto correttivo) «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale». Come già osservato nella *Relazione illustrativa al d.lgs. 31/2024, in Sist. pen.* 16 gennaio 2024, pp. 35-36, si tratta di un correttivo «strumentale all’intervento di semplificazione» che «più correttamente» colloca la previsione del consenso quale condizione essenziale per l’applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (sino ad ora già ricavabile dall’art. 545-bis c.p.p.), nella norma sostanziale di cui all’art. 58. Così operando, fuor da ogni possibile dubbio, «il consenso diviene, dunque, uno dei presupposti la cui sussistenza il giudice può e deve valutare anche prima e a prescindere dall’attivazione del meccanismo di *sentencing* delineato dalla norma processuale» (così *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024, cit.*).

<sup>8</sup> In argomento, per tutti, F. PALAZZO, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in *La pena ancora: tra attualità e tradizione, Studi in onore di E. Dolcini*, a cura di C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta, Milano, 2018, tomo II, p. 521 ss.

## 2. La semilibertà sostitutiva (art. 55 legge n. 689/1981)

Nel nuovo panorama di pene sostitutive delle pene detentive brevi tracciato dalla riforma, alla semilibertà sostitutiva – il cui contenuto è delineato dal novellato art. 55 legge n. 689/1981 – spetta il ruolo di **pena sostitutiva più afflittiva**<sup>9</sup>, applicabile ai sensi del nuovo art. 20-*bis* c.p., in sostituzione della pena della reclusione o dell'arresto entro il limite di quattro anni, purché vi sia il consenso dell'imputato<sup>10</sup>.

Pur non essendo l'unica pena sostitutiva ad incidere sulla libertà personale (vedremo nel prosieguo i contenuti della detenzione domiciliare sostitutiva), essa è invece l'unica che comporta, accanto a una serie di prescrizioni e attività utili al reinserimento sociale, la permanenza in carcere per una parte della giornata<sup>11</sup>.

La particolare afflittività di questa pena sostitutiva impone che la sua applicazione risponda a un'esigenza di *extrema ratio*, ma non fa venire meno il carattere di "pena-programma", condiviso con la detenzione domiciliare (v. *infra*, § 3) e il lavoro di pubblica utilità (v. *infra*, § 4).

In ossequio alla delega contenuta nell'art. 1, comma 17, lett. *f*, legge n. 134/2021, la disciplina della semilibertà sostitutiva viene mutuata dalla omonima misura alternativa alla detenzione (art. 48 legge n. 354/1975), non mancano tuttavia profili di difformità e innovazione, voluti da un legislatore attento alle finalità di risocializzazione e non solo a quelle di deflazione carceraria. Nondimeno, molte e profonde – a partire dai limiti della pena detentiva sostituibile, in passato contenuta entro i due anni – sono le differenze con la previgente sanzione sostitutiva della semidetenzione, rimasta sostanzialmente inapplicata da oltre quarant'anni<sup>12</sup>.

### 2.1. La componente detentiva

L'art. 55, comma 1, prevede che il condannato alla semilibertà sostitutiva debba trascorrere **in carcere almeno otto ore al giorno**, impiegando la restante parte

---

<sup>9</sup> In termini di «vertice della "piramide sanzionatoria" del micro-sistema delle pene sostitutive» si esprime D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 87.

<sup>10</sup> V. *supra*, nota 7.

<sup>11</sup> C.E. PALIERO, sub *Art. 55*, in *Commentario delle "Modifiche al sistema penale" (l. 24 novembre 1981, n. 689)*, cit., p. 290, si riferisce alla semidetenzione ex art. 55 legge n. 689/1981 (vecchia formulazione) come a una sanzione "mista".

<sup>12</sup> La disciplina era contenuta nella precedente formulazione dell'art. 55 legge n. 689/1981, in vigore fino al 30 dicembre 2022. Per una compiuta analisi all'indomani della sua introduzione nell'ordinamento: C.E. PALIERO, sub *Art. 55*, in *Commentario delle "Modifiche al sistema penale" (l. 24 novembre 1981, n. 689)*, cit., pp. 290-293. Per uno sguardo critico sui dati applicativi a quarant'anni dalla legge n. 689/1981, E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 settembre 2021.

della giornata – fino a sedici ore – in attività di lavoro, studio, formazione professionale o, più in generale, in attività utili alla rieducazione e al reinserimento sociale, secondo un programma predisposto dall’UEPE e approvato dal giudice di cognizione.

Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di una sanzione detentiva, pur se limitata nel tempo<sup>13</sup>, che il giudice è tenuto ad applicare secondo il principio della *extrema ratio*. In questo senso devono leggersi, infatti, sia il riferimento contenuto nel novellato art. 58, comma 2, legge n. 689/1981 laddove prevede che tra le pene sostitutive a disposizione «il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale», sia il particolare onere motivazionale che lo stesso art. 58, al comma 3, impone al giudice quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, chiamandolo a indicare «le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria». La semilibertà, dunque, non potrà che trovare applicazione nei soli casi in cui, pur sussistendo i requisiti per la sostituzione, le altre misure meno afflittive si mostrino inadeguate a coniugare le istanze di risocializzazione del condannato con le esigenze di sicurezza e prevenzione<sup>14</sup>.

La componente detentiva, tuttavia, può dirsi recessiva<sup>15</sup> sia rispetto alla semidetenzione che rispetto agli altri contenuti di questa nuova pena sostitutiva. Confrontando la semilibertà sostitutiva con la semidetenzione originariamente prevista dall’art. 55, è di immediata percezione l’abbassamento del numero minimo di ore da trascorrere in istituto: da dieci a otto<sup>16</sup>. Con riguardo, invece, agli altri contenuti della semilibertà si può osservare innanzitutto che nel momento in cui la componente detentiva venga limitata al minimo previsto *ex lege*, questo potrà andare a coprire le ore destinate al rientro in istituto e al riposo notturno, di fatto lasciando “libero” il condannato durante l’intera giornata (fino a sedici ore) durante la quale, come vedremo, il suo tempo dovrà essere necessariamente impiegato in

---

<sup>13</sup> Una «misura privativa “pro tempore”», in G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 11<sup>a</sup> ed., p. 778; «una detenzione part time», per D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 87; una «pena semi-carceraria», in A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, cit., p. 8. Si tratta di una sanzione a tutti gli effetti detentiva, con un’ampia componente di permanenza in carcere (almeno otto ore) e connotati para-carcerari.

<sup>14</sup> R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit., p. 4.

<sup>15</sup> Così *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2022, p. 192.

<sup>16</sup> La scelta di fissare a otto ore il limite minimo di tempo da trascorrere in carcere ricalca una ormai consolidata prassi della semilibertà-misura alternativa (*Relazione illustrativa*, cit., p. 192) che ha individuato in otto ore un tempo utile e ragionevole, «che consente ampi margini di libertà, funzionali alla realizzazione del programma di trattamento rieducativo, anche in considerazione dei tempi necessari per raggiungere il carcere o altri luoghi, come quello di lavoro, che in alcuni casi possono essere non brevi». Così anche R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit., p. 4.

attività lavorative, di studio o comunque in mansioni volte alla sua risocializzazione. Al numero minimo di otto ore non corrisponde, tuttavia, un limite massimo di restrizione carceraria, lasciando dunque alla programmazione dell'UEPE e alla successiva decisione del giudice, una **ampia discrezionalità circa la quantificazione del tempo in detenzione**. I rischi che una simile situazione paventa – e che potrebbero in astratto portare alla vanificazione della finalità risocializzativa di questa pena sostitutiva – dovrebbero risultare arginabili già in via interpretativa, in conformità proprio alla *ratio* di risocializzazione sottesa all'istituto: il giudice potrà considerare congruo solo un programma che non preveda un tempo di permanenza *eccessivo* rispetto a tale finalità<sup>17</sup>.

Sotto questi profili, è comunque da salutare con favore la scelta del legislatore di esprimere in maniera chiara e puntuale il periodo di tempo minimo da trascorrere in carcere, abbandonando il generico richiamo a “*parte della giornata*” contenuto nella omonima misura alternativa, ragionevolmente ritenuto non rispettoso del principio di legalità della pena (anche sostitutiva)<sup>18</sup>.

Caratterizzano la componente detentiva anche le prescrizioni dell'art. 55, comma 2, che prevedono che il condannato alla semilibertà sostitutiva venga assegnato ad **appositi istituti** ovvero ad **apposite sezioni** autonome di istituti ordinari, ai sensi dell'art. 48, comma 2, legge n. 354/1975, situati nel suo comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio, o in un comune vicino. Si tratta, per vero, di un richiamo a luoghi già indicati per la semidetenzione e per la semilibertà-misura alternativa; la novità, tuttavia, risiede nella maggiore attenzione al criterio di *prossimità* ora esteso non solo al luogo di residenza, ma anche al domicilio e, soprattutto, ai luoghi frequentati durante le attività all'esterno. Se la vicinanza ai luoghi di abitazione risponde (e rispondeva) a una logica di non desocializzazione e di attenuazione del senso di isolamento e separazione, la *prossimità* ai luoghi ove si svolgono le attività della “pena-programma” può dirsi finalizzata ad agevolare gli spostamenti, riducendone i tempi e le difficoltà, a vantaggio del pieno svolgimento delle attività di trattamento<sup>19</sup>. In questo senso, vedremo a breve, si pone anche la previsione del comma 5 laddove esclude che la condanna alla semilibertà sostitutiva possa essere di ostacolo al conseguimento o al mantenimento della patente di guida.

Come già avveniva per la semidetenzione, nelle ore in cui il condannato si trova in istituto è sottoposto – al pari degli altri detenuti – alle norme dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e a quelle del relativo rego-

---

<sup>17</sup> Così, La “*Riforma Cartabia*”, in *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Servizio Penale*, 5 gennaio 2023, n. 2, consultabile in *Sist. pen.*, 10 gennaio 2023, p. 203. Presenta la questione anche D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 88.

<sup>18</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 192.

<sup>19</sup> Anche R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit. p. 5.

lamento d'esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) «in quanto compatibili». Coerentemente, in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva o di grave e reiterata violazione degli obblighi e delle prescrizioni, il direttore dell'istituto riferirà al magistrato di sorveglianza e all'UEPE e da tale avviso potrà conseguire la **revoca della misura** con conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita, non essendovi altra pena sostitutiva più grave in cui convertirla (v. *infra*, cap. 13). Ai sensi dell'art. 69, infine, al semilibero (così come al condannato a detenzione domiciliare sostitutiva) possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno in presenza di giustificati motivi attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive (v. *infra*, cap. 10).

## 2.2. La componente risocializzativa (ovvero l'impiego del tempo in libertà)

Nelle ore da trascorrere fuori dall'istituto penitenziario (che abbiamo visto poter arrivare fino a sedici), l'art. 55, comma 3, prevede un vero e proprio **obbligo** per il condannato di svolgere **attività di lavoro**, di **studio**, di **formazione** professionale o comunque **utili alla rieducazione** ed al suo reinserimento sociale<sup>20</sup>. In concreto, sia la quantificazione del numero delle ore da trascorrere in istituto che il tipo di attività da svolgersi in libertà vengono stabilite dall'UEPE nel c.d. programma di trattamento, successivamente sottoposto al vaglio del giudice nell'udienza di *sentencing* (nella quale il giudice, accertata la presenza dei requisiti oggettivi per la sostituzione, valuterà l'idoneità della pena sostitutiva alla luce proprio del programma proposto dall'UEPE, v. *infra*).

Occorre sottolineare che, al pari delle ore di permanenza in istituto, lo svolgimento delle attività di studio, lavoro o formazione rappresenta un obbligo per il condannato. Rispetto alla semidetenzione, dunque, le ore da trascorrere in libertà sono ora oggetto di precise prescrizioni: non più la mera uscita dal carcere, accompagnata da divieti e limitazioni (sospensione della patente, ritiro del passaporto...) ma un **tempo libero regolamentato** scadenzato da attività obbligatorie organizzate dall'UEPE secondo un programma volto a contribuire all'effettivo reinserimento sociale del condannato.

Alla obbligatorietà delle attività in libertà fa da contrappeso il carattere flessibile e soprattutto individualizzato del programma, da calibrarsi – nel rispetto dell'art. 27, comma 2, Cost. – sulle esigenze del semilibero in un accurato bilanciamento non solo del *quanto* del tempo da trascorrere in libertà, ma anche del *come*.

L'individuazione del punto di **equilibrio tra contenimento/controllo** detentivo e rilascio in libertà per attività di rieducazione e reinserimento sociale – ossia

---

<sup>20</sup> In dottrina si parla di «una significativa e immancabile componente risocializzativa», D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 87.



le “due anime” della semilibertà sostitutiva<sup>21</sup> – è rimessa all’UEPE e al giudice di cognizione: proprio l’ampia discrezionalità lasciata in fase di sostituzione fa sì che una componente possa recedere rispetto all’altra sulla base delle esigenze di trattamento del singolo condannato.

Così come il tempo trascorso in istituto è assoggettato all’ordinamento penitenziario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, la componente trattamentale della semilibertà sostitutiva mutua, in quanto compatibile, la disciplina prevista dall’art. 101, comma 2, d.P.R. n. 230/2000 per l’omonima misura alternativa alla detenzione.

Come anticipato, sempre l’art. 55, comma 5, infine, introduce un’importante novità relativa alla non ostatività della condanna alla semilibertà al mantenimento della **patente di guida**, di fatto escludendo l’applicazione dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada). Non si tratta di un “privilegio”<sup>22</sup> bensì di una concreta agevolazione – nell’interesse del condannato ma anche della società – dell’accesso a più opportunità lavorative, facilitando gli spostamenti giornalieri da e verso gli istituti di pena, riducendone considerevolmente i tempi. Si osserva, peraltro, che tale previsione non sembra in ogni caso precludere l’applicabilità di sanzioni accessorie relative alla patente di guida, nei casi espressamente previsti dalla legge<sup>23</sup>.

### **2.3. Il rinnovato e potenziato ruolo dell’UEPE**

Nella riformata disciplina delle pene sostitutive e, in particolare, nella semilibertà sostitutiva, il ruolo affidato all’UEPE ai sensi dell’art. 55 è duplice: il comma 3 incarica l’UEPE (e non più dunque la direzione dell’istituto penitenziario)<sup>24</sup> della **redazione del programma di trattamento** che dovrà poi essere approvato dal giudice; il comma 4, invece, affida all’Ufficio di esecuzione penale esterna (anche) il compito di vigilanza e assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall’art. 118 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Così le definisce la *Relazione illustrativa*, cit., p. 193.

<sup>22</sup> R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit. p. 6.

<sup>23</sup> Così, La “Riforma Cartabia”, in *Relazione dell’Ufficio del Massimario*, cit., p. 204.

<sup>24</sup> Si veda R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit., p. 5, per il quale si tratta di «una prassi che dovrà affermarsi *ex novo*».

<sup>25</sup> Si legge nella circolare Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 26 ottobre 2022, n. 3, pubblicata in *Sist. pen.*, 21 novembre 2022, con un commento di A. CALCATERRA, che: «Il carico di lavoro degli UEPE con la riforma è dunque destinato progressivamente ad aumentare. Per questo motivo il decreto 30 aprile 2022, n. 36 [...] prevede il potenziamento dell’esecuzione penale esterna e la rideterminazione della pianta organica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La dotazione di organico è infatti stata aumentata di 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali ed è stato previsto l’incremento di ulteriori undici posizioni di dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna. [...] Si tratta, in buona sostanza, di istituire una, sia pur embrionale, agenzia di *probation*

Quanto alla predisposizione del programma – nella c.d. *fase istruttoria* –, l'UEPE territorialmente competente ha il compito di «accompagnare e sostenere l'attività decisoria della autorità giudiziarie fornendo indicazioni concrete, realistiche ed accurate rispetto al tema della possibilità di percorrere concretamente traiettorie di vita caratterizzate da una dimensione rieducativa efficace in uno scenario non detentivo»<sup>26</sup>. A tal fine, in concreto, il funzionario dell'UEPE – verosimilmente nel corso di un colloquio – dovrà dapprima accertare la presenza di attività già in essere o la disponibilità del condannato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale, nonché, dove necessario, la sussistenza o la necessità di avviare programmi terapeutici o di reinserimento sociale; successivamente, per ciascuna attività che il condannato si dovesse rendere disponibile a svolgere (o che già effettua), il funzionario dovrà esplicitare nel programma di trattamento individualizzato il luogo, gli orari, le modalità di svolgimento nonché gli spostamenti che si renderanno necessari, così da poter calibrare e temperare lo svolgimento di tali attività con le necessarie ore di permanenza in istituto; spetterà dunque all'UEPE, fermo restando il numero minimo di otto ore fissato *ex lege*, indicare nel programma l'ampiezza della fascia oraria di permanenza del condannato in istituto<sup>27</sup>.

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari e la documentazione attestante l'autenticità di quanto dichiarato dal condannato o rilevato direttamente dall'UEPE, il funzionario redigerà il programma di trattamento individualizzato e lo inoltrerà all'**autorità giudiziaria** che dovrà a quel punto **valutarne l'idoneità**, alla luce delle esigenze di risocializzazione e prevenzione speciale.

Come anticipato, l'UEPE conserva un ruolo di primaria importanza anche in *fase esecutiva*. Divenuta esecutiva la condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, la relativa ordinanza di esecuzione emessa dal magistrato di sorveglianza viene trasmessa alle forze di polizia che provvedono a notificarla al condannato, all'UEPE territorialmente competente e alla direzione dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato. A questo punto – si legge in una prima circolare operativa del Ministero della giustizia – «La persona in esecuzione della pena

---

giudiziaria territoriale che supporti l'autorità giudiziaria nella delicata opera di rapida e tempestiva individuazione di risposte e percorsi adeguati alle traiettorie individuali delle persone che fanno ingresso nel circuito penale, realizzando il duplice obiettivo di una concreta deflazione dei processi penali e, al contempo, di un significativo e tangibile incremento del reinserimento e della sicurezza sociale».

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Circ. n. 3/2022, cit.: «Per la predisposizione del programma di trattamento individualizzato, il funzionario farà particolarmente riferimento ai contenuti e, soprattutto, alle prescrizioni caratterizzanti ciascuna pena sostitutiva, oltre alle specifiche prescrizioni comportamentali e agli impegni che il condannato si assume nell'ambito del processo di reinserimento e recupero sociale, ovvero di progettualità individualizzate tese a superare particolari condizioni di difficoltà psico-socio-ambientale, anche prevedendo il coinvolgimento del condannato, del suo nucleo familiare, del suo ambiente di vita e della rete di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e del volontariato».

sostitutiva deve presentarsi immediatamente all'UEPE per la presa in carico» dove un funzionario incaricato «provvederà ad effettuare quanto prima il colloquio con la persona per il necessario confronto sulle modalità di attuazione del programma di trattamento approvato, nonché per chiarire i compiti dell'UEPE, anche in ordine alle verifiche sui luoghi dove si espletano le attività lavorative e formative». Degli esiti di tali verifiche, l'UEPE darà conto al magistrato di sorveglianza in modo periodico, ovvero in occasione dell'inoltro dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre di riferimento richiesto dal condannato<sup>28</sup>.

## 2.4. Dalla semidetenzione alla semilibertà sostitutiva

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la pena sostitutiva considerata più severa era la semidetenzione (art. 55 legge n. 689/1981) cui era affidato il compito di sostituire pene detentive fino a due anni, prevedendo un più consistente periodo di tempo da trascorrere obbligatoriamente in un istituto penitenziario, pari a 10 ore.

Accanto alla privazione della libertà, la semidetenzione includeva, altresì, diverse componenti accessorie, tra cui la sospensione della patente di guida (ora espressamente esclusa per favorire il reinserimento del semilibero), il divieto di possedere armi, munizioni ed esplosivi, il ritiro del passaporto e l'obbligo di conservare ed esibire a richiesta l'ordinanza relativa alle modalità di esecuzione della pena<sup>29</sup>.

Dal momento della sua introduzione nel 1981 fino all'entrata in vigore della riforma Cartabia, la **semidetenzione ha avuto uno scarsissimo impatto sulla prassi**: al 15 marzo 2022 in tutta Italia si potevano contare solo quattro condannati in esecuzione della semidetenzione (nel 2021 erano stati appena undici<sup>30</sup>). Secondo una lettura ampiamente condivisa, questi dati sconfortanti sono dovuti a un coordinamento insoddisfacente con la disciplina della sospensione condizionale della pena (v. *infra*, cap. 8)<sup>31</sup>, data l'ampia area di coincidenza dei rispettivi ambiti di applicazione, oppure per usare un'altra efficace espressione, data la “concorrenza spietata” di quest'ultima<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Sempre la circ. n. 3/2022, cit.: «Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia, o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno».

<sup>29</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 771.

<sup>30</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 184 ss.

<sup>31</sup> *Ex multis*, E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, cit.; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit.; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit.; D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”*, cit.

<sup>32</sup> D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive*, cit., p. 4; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, p. 777. In questo senso anche: M. CATENACCI, *Tipo-*

Rispetto alla semidetenzione, l'odierna semilibertà sostitutiva è mossa da un evidente scopo rieducativo (basti pensare che prima della riforma le ore da passare in libertà non erano oggetto di specifiche previsioni ma solo di alcuni limiti) che non solo contribuisce concretamente al reinserimento del semilibero, ma riempie la semilibertà di contenuti "attivi" che contribuiscono a farla percepire anche agli occhi dell'opinione pubblica per quello che è: una vera pena.

Vista in questa prospettiva, la semilibertà sembra voler **andare oltre il ruolo di mero strumento di contrasto alle pene detentive brevi**, proponendosi un ben più ambizioso obiettivo di prevenzione speciale attraverso la risocializzazione e la neutralizzazione del rischio di recidiva<sup>33</sup>. Un proposito che avvicina sempre più la semilibertà alle misure sospensivo-probatorie<sup>34</sup>, con le quali già condivide l'idea di dover "essere meritata" e non regalata per motivi di deflazione carceraria<sup>35</sup>.

### 3. La detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 legge n. 689/1981)

Secondo un ordine di afflittività, la detenzione domiciliare sostitutiva oggi prevista dal riformato art. 56 legge n. 689/1981 si colloca subito dopo la semilibertà sostitutiva, con la quale condivide la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata entro il limite di quattro anni.

Nel rispetto della delega, la sua disciplina è stata in gran parte mutuata dalla

---

*logie sanzionatorie, comminatorie edittali e misure alternative: lo stato dell'arte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1156 ss.; E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, cit., § 2; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 12. Così anche la Relazione finale della Commissione Lattanzi: «A quarant'anni di distanza dall'entrata in vigore della legge medesima, occorre prendere atto di come, per ragioni diverse, in buona parte riferibili all'evoluzione del sistema sanzionatorio e al mancato coordinamento con altre misure – in primis, la sospensione condizionale della pena – le "pene sostitutive" – semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria – non rappresentino più efficaci strumenti né di lotta agli effetti dannosi delle pene detentive brevi, né di deflazione del carico giudiziario, quando applicate nell'ambito di riti alternativi», consultabile in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 63.

<sup>33</sup> D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia"*, cit., p. 6. Così anche: F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 13; M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, cit., p. 605.

<sup>34</sup> Sulla definizione dei contorni del paradigma sospensivo-probatorio: E. DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo*, in *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, a cura di E. Dolcini-A. Della Bella, Milano, 2020, pp. 1-27; E. DOLCINI-A. DELLA BELLA, *Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento italiano, in Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, cit., pp. 325-364.

<sup>35</sup> M. TELESICA, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive*, cit., p. 43.

omonima misura alternativa prevista agli artt. 47-ter ss., legge n. 354/1975<sup>36</sup>; tuttavia non mancano anche qui rilevanti differenze generate dalla funzione e dai contenuti della pena sostitutiva, orientata alla risocializzazione del condannato a una pena breve.

Come per la semilibertà, si tratta di una pena privativa della libertà la cui applicazione è subordinata al consenso dell'imputato<sup>37</sup>. Tuttavia, la sua caratteristica sede di esecuzione – il domicilio, o uno degli altri luoghi ora indicati dalla legge – ne mitiga grandemente il portato di afflittivo<sup>38</sup>, con due conseguenze: evita gli ormai noti effetti deleteri del carcere nei confronti di soggetti condannati a pene brevi e strappa alla reclusione in carcere il protagonismo nella risposta sanzionatoria, proponendo una **pena sempre detentiva ma estranea all'istituto penitenziario**, i cui effetti di prevenzione speciale e risocializzazione vengono affidati a un "programma di trattamento" ritagliato sulla personalità e sulle esigenze del condannato.

Non è la prima volta che sulla detenzione domiciliare si investono speranze e risorse. Basti pensare alla legge 28 aprile 2014 che aveva (invano) delegato il Governo a incidere direttamente sull'art. 17 c.p., introducendo due nuove pene detentive principali – la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare – per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e per le contravvenzioni punite con l'arresto<sup>39</sup>. Dopo il mancato esercizio della delega del 2014, per la detenzione domiciliare non si sono più aperti concreti spiragli di ingresso nel novero delle pene principali, nemmeno con la riforma in commento<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> Per un quadro della disciplina e delle funzioni oggi ricoperte dalla detenzione domiciliare, G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 822 ss.

<sup>37</sup> V. *supra*, nota 7.

<sup>38</sup> In termini di "maggiore umanità" della sede di esecuzione, D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 88; v. anche A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare*, cit., p. 310.

<sup>39</sup> E. DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie*, cit. pp. 2-3; G.L. GATTA, *Nuovo atto del pacchetto Severino: interventi di depenalizzazione e decarcerizzazione, oltre alla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, nel disegno di legge-delega presentato alla camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 marzo 2012; M. VENTUROLI, *Verso il riconoscimento di nuove pene principali non carcerarie: la pena domiciliare tra deflazione penitenziaria e umanizzazione del sistema penale*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1664 ss. Per un commento al mancato esercizio della delega proprio con riguardo alla prospettata pena domiciliare: D. BRUNELLI, *Qualche riflessione sulla pena al domicilio all'indomani del mancato esercizio della delega*, in *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata*, a cura A. Bernardi-M. Venturoli, 2018, p. 265 ss.; M. PELISSERO, *La detenzione domiciliare: i vantaggi in chiave deflattiva e il problema dell'offerta trattamentale*, *ivi*, p. 259.

<sup>40</sup> Osserva D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive*, cit., p. 3 che «A differenza della legge-delega n. 67/2014, la riforma Cartabia non ha optato per un ambizioso (e politicamente più "impegnativo") affiancamento delle "pene alternative" alle pene principali tradizionali a livello di comminatoria edittale» come invece era stato proposto dalla Commissione ministeriale Palazzo, istituita il

Ciononostante, la detenzione domiciliare in veste di misura alternativa mostra oggi un'ampia diffusione nella prassi<sup>41</sup> cui sicuramente si deve la scelta della riforma Cartabia di potenziare tale strumento anche in chiave sostitutiva. Per avere **un'idea dei numeri**: nel 2021 hanno usufruito della misura alternativa della detenzione domiciliare, dallo stato di libertà, 8.088 condannati a pena non superiore a 4 anni<sup>42</sup>. Se si guarda alla percentuale di pene detentive inflitte tra tre e quattro anni (nel 2021 erano 4.100, pari al 36% delle pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni), si può avere un'antepresa delle potenzialità applicative di questo nuovo strumento a disposizione del giudice di cognizione.

### 3.1. Il contenuto

L'art. 56, comma 1, prevede per il condannato l'obbligo di rimanere presso il domicilio indicato (v. *infra*, lett. b) **almeno dodici ore al giorno**, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute, e fatta salva in ogni caso la possibilità di lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Come per la semilibertà, il compito di decidere sul bilanciamento tra il tempo da trascorrere in libertà e in detenzione spetta al giudice (art. 56, comma 2): egli, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma di trattamento elaborato dall'UEPE (che conserva poi un compito di monitoraggio anche durante la fase esecutiva), orienterà la propria decisione sulla base delle sopracitate esigenze personali del condannato e del necessario raggiungimento degli obiettivi di rieducazione/risocializzazione e prevenzione speciale, propri della pena<sup>43</sup>.

Tale discrezionalità (o individualizzazione) incontra, però, un limite nella previsione legislativa di un numero minimo di ore (dodici) da trascorrere nel luogo di abitazione, da cui si ricava anche il numero massimo di ore – le restanti dodici ore della giornata – da trascorrere all'esterno. È di tutta evidenza la maggiore estensione della componente detentiva minima rispetto alla semilibertà – quattro ore in più – tuttavia è innegabile che il luogo di esecuzione della pena, su cui avremo modo di soffermarci *infra*, influisce sul grado di afflittività della detenzione domiciliare sostitutiva, bilanciando – a parità di pena detentiva sostituita – il maggior numero di ore da trascorrere in detenzione.

---

10 giugno 2013 «ma ha puntato ad un profondo rinnovamento di un istituto previgente». Sul punto, in modo critico: A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, cit.; A. MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 29 giugno 2021, p. 3 ss.

<sup>41</sup> V. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 827.

<sup>42</sup> Dati del ministero riportati dalla *Relazione illustrativa*, cit., p. 197.

<sup>43</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 195.

La disposizione non prevede, invece, la durata massima della permanenza nel domicilio, ma tale lacuna sembra essere mitigata dalla espressa previsione che in ogni caso, secondo quanto stabilito dal giudice, il condannato possa **allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno**, anche non continuative, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita come fare la spesa, lavorare, sottoporsi a visite mediche...<sup>44</sup>. Come per la semilibertà sostitutiva, è da salutarsi con favore la scelta di indicare espressamente il numero di ore, in luogo di generici e vaghi riferimenti al “tempo strettamente necessario”, poco rispettosi del principio di legalità.

Ancora tre elementi caratterizzano i contenuti di questa nuova pena sostitutiva. Il *primo* riguarda la possibilità per il giudice – in un’ottica di prevenzione e contenimento del pericolo di commissione di altri reati e di tutela della persona offesa – di «prescrivere procedure di **controllo mediante mezzi elettronici** o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità». Si tratta, in altri termini, della possibilità di applicare al condannato in detenzione domiciliare sostitutiva il c.d. *braccialetto elettronico* (v. art. 275-bis, commi 2 e 3, c.p.p., applicabili ove compatibili) così come già avviene per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per la detenzione domiciliare-misura alternativa<sup>45</sup>.

Si tratta di una previsione sicuramente efficace da un punto di vista di prevenzione speciale ma che scontrerà – qui come nelle altre ipotesi in cui si prevede l’utilizzo del braccialetto elettronico – gli ormai noti *deficit* applicativi: ce lo conferma l’espressa previsione del comma 4 secondo cui «la temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare»<sup>46</sup>.

Il *secondo* e il *terzo* elemento sono, invece, profili in comune con la semilibertà sostitutiva, consistenti rispettivamente nella possibile concessione di **licenze** (non previste per chi è stato ammesso alla detenzione domiciliare *ex art. 47-ter ord. penit.*), per un massimo di quarantacinque giorni<sup>47</sup>, e nella mancata applicazione dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992, non essendo la condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di ostacolo al mantenimento della **patente di guida** (sulle ragioni di tale scelta legislativa, v. *supra*, § 2.2).

---

<sup>44</sup> V. ancora, *Relazione illustrativa*, cit., p. 196, ove si osserva che «la disciplina si ispira, con adattamenti, a quella prevista per gli arresti domiciliari dall’art. 284, comma 3, c.p.p.».

<sup>45</sup> Critica la eccessiva mitezza dello strumento, A. BERNARDI, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, cit.

<sup>46</sup> Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 824 ss.

<sup>47</sup> E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 8, che rimarca anche la finalità di integrazione sociale di questo strumento.

### 3.2. I luoghi individuati per l'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva

Ai sensi dell'art. 56, comma 1, la componente detentiva della detenzione domiciliare sostitutiva deve essere eseguita presso la «propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette», ossia i luoghi già individuati per la detenzione domiciliare-misura alternativa per adulti (artt. 47-ter e 47-quinquies ord. penit.) o minorenni (art. 6 d.lgs. n. 121/2018).

In concreto, l'**individuazione del luogo è affidata all'UEPE** che, tuttavia, deve orientare la propria scelta alla luce di una serie di indicazioni e limiti, contenuti nel comma 3: innanzitutto, il luogo di esecuzione della pena dovrà assicurare le esigenze di tutela della persona offesa (si pensi alle vittime di violenza domestica); inoltre, così come disposto dall'art. 384, comma 1-ter, c.p.p. per gli arresti domiciliari, la pena non potrà essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente, non potendo per ovvie ragioni lo Stato arrecare pregiudizi a terzi nello svolgimento della pena. Alcuni dubbi – non chiariti dal testo normativo – contornano la possibilità di collocare la sede dell'esecuzione presso un domicilio all'estero: verosimilmente ciò sarà possibile solo laddove si accerti l'applicabilità del d.lgs. n. 38/2016<sup>48</sup>.

La vera novità portata dalla riforma è l'attenzione prestata all'eventualità in cui il condannato non abbia la disponibilità di un domicilio idoneo. In tali casi – che la prassi vede come tutt'altro che sporadici – l'art. 56, comma 3, affida all'UEPE territorialmente competente il compito di individuare «**soluzioni abitative anche comunitarie** adeguate alla detenzione domiciliare». Tale previsione, mutuata dalla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (in particolare, dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 121/2018) e ora estesa agli adulti, avrà un importante impatto sulla prassi applicativa della detenzione domiciliare sostitutiva. In primo luogo, andrà a colmare quel **deficit di uguaglianza** sino ad ora presente nell'ordinamento, consentendo anche a chi vive in condizioni di indigenza di espiare la propria pena fuori dal carcere<sup>49</sup>. In secondo luogo, gli effetti della potenziale estensione del novero di destinatari di questa misura, si riverbereranno anche sul sovraffollamento carcerario, togliendo dal carcere, ad esempio, gli stranieri irregolari privi di un idoneo domicilio. Secondo i dati del Ministero della giustizia riportati nella Relazione illustrativa al 31 dicembre 2021 gli stranieri «rappresentavano il 44% dei condannati a pena detentiva non superiore a un anno; il 43% dei condannati a pena detentiva compresa tra uno e due anni; il 42% dei condannati a pena detentiva compresa tra due e tre anni; il 39% dei

---

<sup>48</sup> Si sofferma ampiamente sul punto la relazione n. 2/2023, cit., p. 205.

<sup>49</sup> Sul carattere elitario della detenzione domiciliare, A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare*, cit., p. 309 ss.



condannati a pena detentiva compresa tra tre e cinque anni».

### **3.3. Un confronto con la detenzione domiciliare-misura alternativa**

Come abbiamo avuto modo di osservare, molte disposizioni relative alla disciplina della nuova detenzione domiciliare sostitutiva derivano dalla disciplina della omonima misura cautelare prevista agli artt. 46-*ter* ss. dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975).

Non mancano, tuttavia, profonde differenze che possiamo così individuare: in *primo luogo*, la detenzione domiciliare sostitutiva comporta **minori restrizioni della libertà personale** poiché risponde ad una logica di integrazione sociale del condannato diversa da quella, prevalentemente umanitaria, che governa la misura alternativa alla detenzione<sup>50</sup>. A titolo d'esempio, nella misura alternativa la possibilità di allontanarsi dal domicilio è finalizzata al "sostentamento" del condannato: stante l'assenza di un'indicazione di tempo minimo da trascorrere fuori dal domicilio, egli vi si potrà allontanare solo «per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero per esercitare una attività lavorativa»<sup>51</sup>. Diversamente, l'art. 56 prevede ora un vero e proprio tempo in libertà, tutto orientato al reinserimento del condannato in società: non solo affida al giudice l'onere di stabilire il numero di ore da trascorrere in abitazione (che possono assestarsi anche a dodici, e dunque riguardare essenzialmente il tempo della sera e del riposo notturno), «avuto riguardo delle comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato», nonché al «programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna»; ma addirittura prevede un limite minimo di tempo, pari a quattro ore al giorno, anche non continuative, da trascorrere fuori dal domicilio «per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute».

In secondo luogo, nell'art. 56 risultano (ancora) ben marcati i **profili di risocializzazione**, assolutamente preminenti rispetto a quelli deflattivi che – come osservato in dottrina – sembrano invece aver ormai inglobato ogni finalità della de-

---

<sup>50</sup> E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 7, e anche G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., p. 779. Così circ. n. 3/2022, cit., p. 9: «(c)on la pena sostitutiva della detenzione domiciliare si è pertanto inteso ampliare le possibilità di programmi risocializzanti anche per i condannati costretti per diverse ore al giorno a rimanere in un domicilio idoneo, prevedendo la permanenza all'esterno per intraprendere anche percorsi di studio, di formazione e di lavoro, che l'omonima misura alternativa difficilmente consente, prevalendo da parte della magistratura di sorveglianza che la gestisce, esigenze di tipo custodialistico».

<sup>51</sup> E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 7; V. VALENTINI, *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di A. Giarda-F. Giunta-G. Forti-G. Varraso, cit., p. 166.

tenzione domiciliare-misura alternativa <sup>52</sup>.

Infine, la detenzione domiciliare sostitutiva, per la sua possibilità di essere **applicata immediatamente** (arginando così il fenomeno dei cc.dd. “liberi sospesi” <sup>53</sup>) si dimostra una pena particolarmente idonea a soddisfare quelle esigenze umanitarie proprie anche della detenzione domiciliare-misura alternativa, garantendo però, rispetto a quest’ultima, un’applicazione tempestiva. Proprio la flessibilità e individualizzazione delle sue modalità esecutive, rendono la detenzione domiciliare sostitutiva una pena capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del condannato, «in vista non solo del suo recupero sociale, ma anche di eventuali esigenze legate alla salute, all’assistenza, alla condizione sociale o familiare, compresa la maternità» <sup>54</sup>.

#### 4. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis legge n. 689/1981)

Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è uno strumento già ben radicato nell’ordinamento italiano che, nel tempo, ha dato ottima prova di sé. Parlano in questo senso i suoi **molteplici “volti”** <sup>55</sup>: pena principale applicabile dal giudice di pace (art. 54 d.lgs. n. 274/2000), obbligo imposto nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis, comma 2, c.p.) o nella sospensione condizionale della pena (art. 165, comma 1, c.p., come modificato dalla legge n. 145/2004), elemento del trattamento rieducativo nell’ambito delle pene detentive, dentro fuori dal carcere (artt. 15 e 20-ter legge n. 354/1975, come modificato dal d.lgs. n. 124/2018), pena accessoria per i reati in materia di discriminazione razziale (art. 1, comma 1-bis, lett. a, d.l. n. 122/1993, conv. in legge n. 205/1993), sanzione amministrativa accessoria in caso di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della strada (art. 224-bis d.lgs. n. 285/1992). Oltre a queste funzioni, il **LPU svolge già anche la funzione di misura sostitutiva** con riguardo a un limitatissimo numero di reati: per due contravvenzioni in materia di circolazione stradale (la guida sotto l’influenza dell’alcool *ex* art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti *ex* art. 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285/1992, entrambe punite con la pena detentiva pari, nel massimo, a un anno di arresto) e per un delitto in materia di stupefacenti

---

<sup>52</sup> V. sul punto E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 7; A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare*, cit., p. 311.

<sup>53</sup> Vedi V. MANCHISI, *Chi sono i “liberi sospesi”, 80 mila in attesa di misure alternative per più tempo della pena...*, cit.; M. BORTOLATO, *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 28 febbraio 2023.

<sup>54</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 195.

<sup>55</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 774.

(la produzione o il traffico di stupefacenti, quando il fatto è di lieve entità ed è commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, *ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990*, punito nel massimo con quattro anni di reclusione). Proprio con riguardo a queste ultime ipotesi i dati del Ministero della giustizia riportati nella Relazione illustrativa possono dirsi incoraggianti: «nel 2021 le persone in carico all'UEPE in esecuzione del LPU sono state 15.228, per reati connessi alla circolazione stradale, e 1.004, per reati in materia di stupefacenti. Il LPU, quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, ha interessato nel 2021, nel complesso, un numero di persone pari al 34% di quelle che, nello stesso anno, sono state in carico all'UEPE perché ammesse, in relazione a reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, *ex art. 168-bis c.p.*, che comporta obbligatoriamente il lavoro di pubblica utilità».

La novità apportata dalla riforma Cartabia al lavoro di pubblica utilità consiste nell'averlo reso, **per la prima volta**, una **pena sostitutiva comune a tutti i reati** (con il nome di lavoro di pubblica utilità sostitutivo), applicabile, con il consenso dell'imputato<sup>56</sup>, in caso di condanna a pena detentiva entro i tre anni. Non solo, alla estensione generalizzata, la riforma ha aggiunto una serie di "incentivi" per il condannato che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero promuovere l'applicazione del LPU sostitutivo, con evidenti effetti deflattivi tanto sul processo quanto sul carcere. Sono questi due fattori che caricano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di molte e ragionevoli aspettative: si parla già di una pena sostitutiva a "largo spettro"<sup>57</sup> con un vero "destino da star"<sup>58</sup>.

Rispetto alle altre pene sostitutive, è evidente la **minore afflittività** derivante dalla completa assenza di una componente detentiva<sup>59</sup>; tuttavia, come vedremo, non manca a questa nuova pena, oltre ai tipici elementi rieducativi e risocializza-

---

<sup>56</sup> V. *supra*, nota 7 e *infra*, § 4.1.

<sup>57</sup> E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 10. Lo stesso Autore propone un parallelismo anche con l'affidamento in prova, osservando che: «il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dall'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Se l'affidamento in prova al servizio sociale è di gran lunga la più applicata tra le misure alternative alla detenzione concesse dall'esterno (per pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni, cioè entro lo stesso limite in cui è oggi resa possibile l'applicazione di una pena sostitutiva), è verosimile che ciò possa dirsi un domani del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva». Peraltro, rispetto all'affidamento in prova, la nuova pena sostitutiva presenta molti più contenuti rieducativi, oltre a un reale contenuto sanzionatorio (v. *Relazione illustrativa*, cit., p. 198).

<sup>58</sup> D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 90.

<sup>59</sup> Ma per D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 92, deve considerarsi, in ogni caso, una pena limitativa della libertà di circolazione in virtù del disposto dell'art. 56-ter, legge n. 689/1981.

tivi delle nuove pene sostitutive, un reale contenuto sanzionatorio del tutto adeguato alla sostituzione di una pena detentiva di breve (ma non brevissima) durata.

#### 4.1. Il contenuto della pena-programma e il ruolo del consenso

Ai sensi del nuovo art. 56-*bis*, comma 1, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di **attività non retribuita** in favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Il contenuto del LPU sostitutivo è dunque un obbligo di *facere* nei confronti della collettività<sup>60</sup> i cui contorni sono ampiamente ispirati alla disciplina della pena principale del lavoro di pubblica utilità applicabile dal giudice di pace ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, pur non mancando rilevanti profili di novità<sup>61</sup>.

Come già osservato dai primi commentatori, il legislatore non ha esplicitato la presenza di correlazioni tra il tipo di lavoro socialmente utile e il tipo di bene giuridico offeso dal reato<sup>62</sup>; tale mancanza, tuttavia, sembra facilmente superabile prendendo in considerazione la *ratio* sottesa all'intera riforma: le attività lavorative che comporranno il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, da un lato, dovranno avere quella “spiccata attitudine rieducativa e risocializzante” tipica delle pene-programma e, dall'altro, dovranno conservare un “reale contenuto sanzionatorio”<sup>63</sup> in grado di giustificare, anche agli occhi dei consociati, la sostituzione della pena detentiva.

Se può dirsi ormai decaduto lo stigma per la pena-lavoro, ormai vista come

<sup>60</sup> Una vera pena prescrittiva impone un *facere* (v. R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte*, cit. p. 333 ss.; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *La riforma delle sanzioni sostitutive*, cit.; D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 91; su lavoro come risarcimento del *vulnus* provocato dall'illecito, v. circolare n. 3/2022, cit.

<sup>61</sup> Ciò nel rispetto del criterio di cui all'art. 1, comma 17, lett. *f*, legge n. 134/2021, che delega il Governo a mutare, solo «in quanto compatibile», la disciplina del d.lgs. n. 274/2000. Si pensi in primo luogo alla diversa durata delle due pene: per la pena principale del giudice di pace la durata massima è di sei mesi (art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000), per la pena sostitutiva è di tre anni. O ancora: sei ore settimanali rappresentano il massimo per la pena del giudice di pace e, viceversa, il minimo per la nuova pena sostitutiva. Come si sottolinea nella Relazione, si è perseguito «un ragionevole equilibrio tra l'estensione temporale della pena e del correlato programma di trattamento, da un lato, e le esigenze personali, di vita e di lavoro (libero e retribuito) del condannato, dall'altra parte», v. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 9. In comune con la pena del giudice di pace, invece, vi sono: il numero massimo di ore giornaliera – pari a otto – da dedicarsi alla prestazione di lavoro, il criterio per cui un giorno di pena equivale alla prestazione di due ore di lavoro e la necessaria presenza del consenso del condannato alla applicazione del LPU.

<sup>62</sup> D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 91; R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte*, cit., p. 340.

<sup>63</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 198.

un'attraente alternativa al carcere, resta **centrale il tema del consenso**<sup>64</sup>.

Nella legge-delega (legge n. 134/2021) la subordinazione della sostituzione della pena al consenso dell'imputato – nelle forme di una “non opposizione” – era prevista solo con riguardo al LPU sostitutivo<sup>65</sup>. Tuttavia, sia la formulazione definitiva dell'art. 545-*bis* c.p.p. sia, più di recente, l'inserimento di un nuovo comma all'art. 58 legge n. 689/1981<sup>66</sup> hanno esteso la necessità del consenso a tutte le pene sostitutive, con la sola eccezione della pena pecuniaria e definito la necessità di un consenso manifestato in modo esplicito (anche a mezzo di un procuratore speciale), così escludendo dalle modalità di manifestazione del consenso la mera “non opposizione”<sup>67</sup>.

Si è ritenuto, infatti, che per tutte le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria la consensualità della sostituzione fosse resa necessaria dalla rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato<sup>68</sup>. Per quanto riguarda il LPU sostitutivo, in particolare, la necessaria esplicitazione del consenso discende dal fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità determina l'**inappellabilità della sentenza** e, dunque, di fatto, il consenso alla sostituzione corrisponde alla rinuncia a un grado di giudizio; ne è diretta conseguenza, quindi, che l'assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità «debba essere formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all'impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p., nel testo oggi

---

<sup>64</sup> R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte*, cit., p. 338: «Dal punto di vista del destinatario delle sanzioni, si sta già assistendo a una sorta di *assuefazione* ai contenuti prescrittivi. Essere condannati a fare non è più uno scandalo, non evoca più i lavori forzati o la “galera” della *condanna al remo*. Al contrario, le prescrizioni si associano generalmente a contesti in cui la “galera” delle mura armate è evitata e lo stigma sociale è assai ridotto. Dove prevista in sostituzione della pena detentiva o pecuniaria e abbinata all'estinzione del reato, l'opzione prescrittiva può essere salutata con favore dall'imputato anche per ragioni più banali: sottrarsi alle lungaggini burocratiche della riabilitazione al termine della sospensione condizionale, come pure agli oneri economici di una difesa prolungata».

<sup>65</sup> V. art. 1, comma 17, lett. e, legge n. 134/2000.

<sup>66</sup> V. *supra*, nota 7.

<sup>67</sup> G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 780. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, l'espressione del consenso prende le forme di una *richiesta* dell'imputato all'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale. Sulla necessità di un consenso “interloquito, assistito ed espresso” anche R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte*, cit., p. 340.

<sup>68</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 247: «Si ritiene opportuno che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria sia atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato».

vigente)»<sup>69</sup>. Inoltre, sempre con riguardo al LPU, la subordinazione della sostituzione a un consenso esplicito si pone in linea altresì con il divieto di lavori forzati od obbligatori sancito in via generale dall'art. 4 CEDU<sup>70</sup>.

## 4.2. Il lavoro: luogo, durata e modalità

L'art. 56-*bis*, comma 2, detta precise indicazioni circa il luogo di svolgimento del lavoro e la sua durata.

Con riguardo al luogo, individuati i destinatari dell'attività da prestare in Stato, Regioni, Province, Città metropolitane (novità, dettata dalla loro creazione con la riforma costituzionale del 2001), Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, la disciplina prevede che l'attività venga svolta «di regola» nell'ambito della **regione in cui risiede il condannato**. È un passaggio che merita attenzione: la collocazione delle attività nell'ambito della regione di residenza, fatta salva però la possibilità di deroghe è frutto del recepimento di un intervento della **Corte costituzionale** che – con sentenza **n. 179/2013**<sup>71</sup> – aveva dichiarato illegittimo l'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 «nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede». Ne consegue che la previsione di un vincolo territoriale inderogabile si sarebbe posta in contrasto con la pronuncia della Corte, impedendo al giudice una efficace modulazione della pena attenta alle finalità rieducative e risocializzative. È stata dunque inevitabile – e ragionevole – la scelta di prevedere, accanto a una regola generale, la possibilità per il giudice di derogarvi, d'intesa con il condannato, al fine di rispondere ad eventuali esigenze del caso concreto.

Sempre il comma 2 delinea i riferimenti in termini di durata del LPU sostitutivo. Innanzitutto, prevede che l'attività comporti la prestazione di **non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale**, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Se il condannato lo richiede, tuttavia, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, fermo restando il limite di otto ore previsto per la durata giornaliera della prestazione.

Sotto questo profilo si segna un netto punto di distacco rispetto alla pena principale del giudice di pace. La disciplina prevista dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 prevede infatti che il LPU abbia una cornice editale contenuta tra un minimo di

---

<sup>69</sup> V. *Relazione illustrativa*, cit., p. 248; sul punto anche D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 109.

<sup>70</sup> Per una riflessione sul ruolo attuale della “pena prescrittiva” («essere condannati a fare non è più uno scandalo»), v. R. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte*, cit., p. 338; R. DE VITO, *Fuori dal carcere?*, cit., p. 7.

<sup>71</sup> Consultabile con una presentazione redazionale in *Dir. pen. cont.*, 8 luglio 2013.

dieci giorni e un massimo di sei mesi e che la sua durata si assesti, di regola, in sei ore alla settimana. È evidente come il LPU sostitutivo giustifichi i suoi diversi termini di durata – sei ore settimanali sono il massimo per la pena del giudice di pace e il minimo per la nuova pena sostitutiva – alla luce del fatto che la sua portata applicativa è ben più ampia, potendo oggi sostituire una pena fino a tre anni, ossia un ammontare di tempo pari a sei volte la durata massima del LPU pena principale<sup>72</sup>.

I limiti alla durata giornaliera e settimanale del LPU sostitutivo devono intendersi posti a garanzia del condannato poiché assicurano il rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale evitando una mole di attività sproporzionata e affidando al giudice la possibilità di individualizzare in modo agile la pena, tenuto conto delle concrete esigenze del condannato (si pensi alla necessità di conciliare il LPU con l'attività di lavoro retribuita) e dell'ente presso il quale svolge il lavoro<sup>73</sup>. In questo senso deve leggersi anche la prevista possibilità per il condannato di chiedere al giudice di essere ammesso allo svolgimento del LPU per un tempo superiore alle quindici ore settimanali, salvo ovviamente l'inderogabile **limite massimo delle otto ore giornaliere**.

Come per l'omonima pena principale del giudice di pace il criterio per il computo della pena fa corrispondere un giorno di lavoro di pubblica utilità a due ore di attività prestata (v. anche *infra*, §6). Orbene, combinando tale previsione con i limiti massimi settimanali del LPU sostitutivo (quindici ore) emerge che la scelta di tale numero massimo di ore consente l'espiazione di un mese di pena detentiva in un mese di LPU. In altri termini, 30 giorni di pena detentiva (arresto o reclusione) corrispondono a 60 ore di LPU, che possono essere espiate in un mese, lavorando 15 ore alla settimana<sup>74</sup>. Va da sé, però, che nel momento in cui – magari per concomitanti esigenze lavorative o familiari o altresì per ragioni connesse alla disponibilità dell'ente stesso – il condannato fissi la durata settimanale delle proprie attività sotto le quindici ore, la durata della espiazione della pena sostitutiva eccederà quella della pena sostituita; parimenti, l'accoglimento della richiesta di svolgere più di quindici ore alla settimana di LPU sostitutivo accorcerà la durata

---

<sup>72</sup> Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981, la durata massima del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è di un anno nei casi in cui la pena venga irrogata con decreto penale di condanna (cfr. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., nota 28; ma anche D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 90).

<sup>73</sup> Un esempio riportato nella *Relazione illustrativa*, cit., p. 200, riporta che sarà così possibile prevedere che l'esecuzione della pena sostitutiva del LPU sia limitata a una giornata (ad es., sei o otto ore di sabato) ovvero si svolga, durante la settimana, nell'arco di più giornate (ad es., qualora il condannato sia in pensione e non debba conciliare con l'esecuzione della pena un'altra attività lavorativa).

<sup>74</sup> Così *Relazione illustrativa*, cit., p. 200.

della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva sostituita <sup>75</sup>.

### 4.3. I benefici per il condannato... e per i tempi del processo

Oltre alla assenza di ogni componente detentiva, caratterizzano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo una serie di incentivi alla sostituzione della pena che oltre a innescare una serie di benefici per il condannato, promuovono anche l'accesso ai riti alternativi (con evidenti effetti deflattivi sul processo penale <sup>76</sup>).

Condensa in sé tutti questi effetti la previsione di cui all'art. 56-*bis*, comma 5, secondo cui nell'ipotesi in cui il LPU sostitutivo venga applicato all'esito di un **rito alternativo** (decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, «comporta la **revoca della confisca** eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato» <sup>77</sup>.

Se il reo, dunque, accede al rito alternativo <sup>78</sup> e successivamente esprime il suo consenso all'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non solo beneficerà della diminuzione di pena derivante dal rito scelto ma avrà la concreta possibilità – in presenza delle condizioni dettate dal comma 5 – di vedersi revocare la confisca non obbligatoria. Nelle intenzioni della riforma questo meccanismo – già sperimentato con successo per le sopracitate contravvenzioni del codice della strada <sup>79</sup> – si presenta come un serio strumento di deflazione proces-

<sup>75</sup> Così osserva anche D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 92.

<sup>76</sup> Criterio di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. i, legge n. 134/2021. Per una sintesi, e sugli obiettivi perseguiti dalla riforma in relazione ai riti speciali, cfr. G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p. 11 ss.

<sup>77</sup> «La norma è chiaramente ispirata alla disciplina del LPU in materia di contravvenzioni stradali, nella quale la revoca della confisca ha contribuito al successo applicativo della pena sostitutiva. Nel caso della pena sostitutiva generale, tuttavia, la revoca della confisca è associata esclusivamente alla scelta dei riti alternativi – decreto penale o patteggiamento – il cui utilizzo, nel suo complesso, la riforma mira a incentivare per ridurre i tempi del processo penale. All'atto pratico, tuttavia, è lecito dubitare di un numero elevato di confische facoltative irrogate a richiesta delle parti» R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, cit., p. 112.

<sup>78</sup> L'accesso ai riti alternativi, con applicazione del LPU, è sempre subordinato alla valutazione del pubblico ministero, prima, e del giudice, poi, che potranno tenere adeguatamente in considerazione la possibilità della revoca della confisca.

<sup>79</sup> Ipotesi di revoca della confisca, conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sono previste dal codice della strada per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, comma 9-*bis*, e 187, comma 8-*bis*, d.lgs. n. 285/1992) e hanno contribuito al successo applicativo della pena sostituiva



suale, nonché come un forte incentivo – dati i possibili benefici in termini di pena e di confisca – alla prestazione del consenso alla sostituzione<sup>80</sup>.

Sempre tra gli **incentivi alla sostituzione** della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità si trovano – questa volta senza correlati effetti deflattivi – l'estinzione degli effetti penali, la inapplicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992 (come già visto anche per semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive) e la possibilità di sospensione *ex art.* 69 legge n. 689/1981. Quanto al primo, lo prevede il riformato art. 63 legge n. 689/1981 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) laddove stabilisce che al completamento delle ore di LPU assegnate, rispettate anche le altre prescrizioni della pena-programma<sup>81</sup>, il giudice dichiara estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle sole pene accessorie perpetue.

Per quel che riguarda, invece, la esclusione dell'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992 (v. art. 56-*bis*, comma 6), si tratta di un incentivo alla sostituzione comune a tutte le nuove pene sostitutive e in questo caso volto ad evitare che la revoca della patente di guida sia d'ostacolo in qualche modo allo svolgimento dell'attività lavorativa comandata. Parimenti, la prevista applicabilità dell'art. 69, comma 2, legge n. 689/1981 fa sì che in presenza di giustificati motivi (attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive) o di cause riconducibili all'attività svolta dal condannato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si tratta delle medesime cause di sospensione previste per le altre pene sostitutive cui si aggiungono, però, le "cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-*bis*", che – secondo l'interpretazione fornita della Relazione illustrativa – devono ritenersi riferite a «chiusure degli uffici, delle attività o dell'azienda del datore di lavoro per ferie o altri periodi di temporanea sospensione dell'attività»<sup>82</sup>.

Nell'ottica, invece, di (sola) deflazione processuale deve leggersi la previsione di **inappellabilità della sentenza** che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi del rinnovato art. 593, comma 3, c.p.p.<sup>83</sup>. Escluso che tale previsione comporti alcun beneficio per il condannato – il quale, tuttavia, ha manifestato un espresso consenso alla sostituzione della pena – essa sicuramente contribuisce alla

---

del LPU, testimoniato dai già citati dati statistici. V. in tema R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, cit., p. 112.

<sup>80</sup> Critico sul punto, D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 92 per il quale «Considerato li presupposto dell'attività riparatoria del danno civile o criminale, oltre al costante ampliamento delle ipotesi di confisca obbligatoria, non sembra che consimile incentivo possa in realtà risultare decisivo».

<sup>81</sup> Cfr. art. 66 legge n. 689/1981.

<sup>82</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 228, ma anche v. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linea per le pene sostitutive*, cit., pp. 9-10.

<sup>83</sup> Art. 1, comma 13, lett. e, della legge-delega: «prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità».

riduzione dei tempi processuali, riducendo il numero di procedimenti pendenti in grado di appello. Proprio il bilanciamento con gli altri importanti incentivi sopramenzionati consente a questa previsione di non intaccare la generale “appetibilità” del LPU sostitutivo<sup>84</sup>.

## 5. Prescrizioni comuni (art. 56-ter legge n. 689/1981)

In aggiunta al contenuto tipico di ogni pena sostitutiva esplicitato negli articoli precedenti, il nuovo art. 56-ter prevede una serie di prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (con esclusione, dunque, della pena pecuniaria sostitutiva), che incidono soprattutto sulla libertà di circolazione del condannato<sup>85</sup>.

Si tratta di prescrizioni volte, in un’ottica di prevenzione speciale, a prevenire la commissione di ulteriori reati<sup>86</sup> e che, come detto, vanno ad aggiungersi a quelle proprie di ogni pena sostitutiva<sup>87</sup>. Ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 56-ter, è possibile distinguere tali prescrizioni in due categorie, a seconda che la loro applicazione discenda in modo automatico (*obbligatorie*), ovvero dipenda da una valutazione discrezionale del giudice (*facoltative*).

Nel **primo gruppo** vi rientrano le cinque prescrizioni (obblighi e divieti) elencate dal comma 1 dell’art. 56-ter, vale a dire: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponcano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola re-

---

<sup>84</sup> In questi termini, D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 90.

<sup>85</sup> G. VARRASO, *Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura “definitiva” della sequenza cognizione-esecuzione*, in *Giust. ins.*, 7 febbraio 2023, § 2.1.

<sup>86</sup> Viene così data attuazione al criterio dettato all’art. 1, comma 17, lett. c, legge n. 134/2021, che delegava il Governo a prevedere opportune prescrizioni in grado di assicurare la prevenzione del pericolo che il condannato commetta ulteriori reati (v. *Relazione illustrativa*, cit., p. 202).

<sup>87</sup> Quanto alla ‘natura’ di tali prescrizioni comuni, si segnala una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass., sez. VI, 16 maggio 2022, n. 30768, Rv. 284967-01) ove si è affermato che le prescrizioni previste dall’art. 56-ter «non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento»; dunque, la richiesta formulata dall’imputato per l’applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l’accettazione delle prescrizioni che le connotano.

gionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; ed infine 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.

Rispetto al passato è agevole osservare come gran parte delle prescrizioni obbligatorie ricalcano la vecchia formulazione dell'art. 55 e dell'art. 56, laddove elencavano le sopraccitate disposizioni quali contenuti della semidetenzione e della libertà vigilata.

Vi sono tuttavia delle novità: innanzitutto, rimarcando il carattere special-preventivo delle nuove pene sostitutive<sup>88</sup>, il legislatore ha inserito un inedito riferimento al divieto di frequentare pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che esponano il condannato al rischio di commissione di reati; in secondo luogo, invece, deve rilevarsi il venire meno della sospensione della patente di guida – in precedenza prevista sia per la libertà controllata, *ex art. 56*, comma 1, n. 4 che per la semidetenzione, *ex art. 55*, comma 2, n. 2<sup>89</sup>. Tale rilevante esclusione non solo è coerente con l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992 alla semilibertà sostitutiva (art. 55, comma 5), alla detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56, comma 5) e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-*bis*, comma 5) ma non può che ritenersi in armonia anche con la finalità risocializzativa che permea le nuove pene sostitutive. Come abbiamo già avuto modo di osservare, il processo di integrazione sociale del condannato – nelle forme del lavoro, dello studio e di ogni altro programma di reinserimento sociale – risulterebbe fortemente ostacolato dalla sospensione/revoca della patente di guida che finirebbe, inevitabilmente, col limitare gli spostamenti del condannato e, con essi, le opportunità di lavoro, studio, formazione, nonché un più pratico raggiungimento dell'istituto di pena o del domicilio nel caso della semilibertà o della detenzione domiciliare.

Nel **secondo gruppo** – ossia tra le prescrizioni di tipo facoltativo, rimesse alla valutazione del giudice di cognizione – vi è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, da attuarsi con le modalità della misura cautelare cui all'art. 282-*ter*, e dunque eventualmente anche con l'utilizzo del **bracciale elettronico** ivi richiamato<sup>90</sup>. L'applicazione di questa prescrizione – chiaramente

---

<sup>88</sup> In questo senso D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 106.

<sup>89</sup> Il riferimento alla sospensione della patente (art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è stato espressamente espunto.

<sup>90</sup> Ai sensi dell'art. 282-*ter* c.p.p. «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla

ispirata da esigenze special-preventive («al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati») – dipenderà da una valutazione del giudice in merito alle effettive esigenze di tutela della persona offesa e al rischio di reiterazione delle condotte<sup>91</sup>, fermo restando il dovere di specificazione dei luoghi preclusi al condannato, come recentemente ricordato dalle Sezioni Unite<sup>92</sup>.

## 6. Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio (art. 57, legge n. 689/1981)

Al riformato art. 57 la nuova disciplina delle pene sostitutive prevede una regola generale sia per la *durata* delle pene sostitutive che per gli *effetti* e i *criteri* di ragguglio rispetto al nuovo assetto delineato dalla riforma.

Per quel che riguarda la durata, in via generale si prevede una corrispondenza tra pena sostituita e pene sostitutive. A tal fine il comma 1 dell'art. 57 afferma ora che «La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis».

Se ne ricavano alcune osservazioni: in primo luogo, si può notare come la **corrispondenza di durata** tra la pena detentiva sostituita e la pena sostitutiva fosse già prevista (art. 57, comma 3, vecchia formulazione), con riguardo alla semidetenzione, mentre ora viene estesa sia alla semilibertà che alla detenzione domiciliare sostitutive ricalcando – in ossequio a quanto previsto dalla legge-delega – quanto già previsto per le omonime misure alternative<sup>93</sup>. In secondo luogo, la

---

persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis».

<sup>91</sup> Per una prima applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, si veda Trib. Pavia, u.p. 23 maggio 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 1268, giud. V. Giordano, con nota di G. MENTASTI, *Prime applicazioni del lavoro di pubblica utilità sostitutivo: un'interessante sentenza del Tribunale di Pavia*, in *Sist. pen.*, 2023, 6, 29 giugno 2023.

<sup>92</sup> Cfr. La “*Riforma Cartabia*”, in *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, cit., p. 208: «Nell'applicazione della nuova disposizione sembrerebbe si debba tener conto della recente decisione del Supremo Consesso, sez. Un., 29 aprile 2021, n. 39005, G., Rv. 281957-01, in cui si è affermato il principio di diritto secondo cui «il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa».

<sup>93</sup> Si tratta di una espressa previsione della legge-delega: art. 1, comma 1, lett. f «per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuale, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuale, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal de-

piena corrispondenza di durata, determina l'insorgere dell'onere per il giudice – poi esplicitato al successivo art. 61 – di indicare nel dispositivo della sentenza di condanna (o della sentenza di applicazione della pena o del decreto penale), la specie e la durata della pena detentiva sostituita oltre a specie, durata della pena sostitutiva. In terzo luogo, merita attenzione la specificazione rivolta al LPU sostitutivo. Stante l'equivalenza tra un giorno di pena detentiva e un giorno di lavoro di pubblica utilità, la scelta del legislatore di inserire una espressa previsione di corrispondenza tra la durata del LPU sostitutivo e della pena detentiva sostituita non deve indurre a pensare alla presenza nel sistema di un diverso trattamento per il LPU sostitutivo; al contrario, essa deve spiegarsi con l'intenzione (chiarita già nella legge-delega<sup>94</sup>) di rendere esplicita per il LPU sostitutivo la deroga rispetto al limite massimo di sei mesi, previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace. Infine, sempre con riguardo al LPU sostitutivo, occorre ricordare che nel calcolo della sua durata dovranno invece tenersi in considerazione i criteri stabiliti dall'art. 56-bis, comma 3, ai sensi del quale «Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro». Ne discende l'onere di un duplice passaggio per il giudice di cognizione in caso di sostituzione della pena detentiva con il LPU sostitutivo: stabilita la durata della pena detentiva da applicare, dovrà dapprima convertirla in giorni e poi moltiplicare il numero di giorni per due, così da ottenere il numero di ore di LPU corrispondenti alla pena detentiva sostituita<sup>95</sup>.

Per quel che concerne, invece, gli *effetti* e i *criteri di ragguaglio* il comma 2 dell'art. 57 sancisce che «Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita» estendendo così alle tre nuove pene sostitutive la disciplina fino ad oggi

---

creto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita». A tal proposito, si legge nella *Relazione illustrativa*, cit., p. 207 che «La corrispondenza della durata della pena detentiva sostituita e della pena sostitutiva è stabilita dal vigente art. 53, comma 3, in rapporto alla semidetenzione; è del tutto ragionevole che lo sia ora in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, ancor più considerando che la legge delega il Governo a mutuare la disciplina di tali pene sostitutive, in quanto compatibile, da quella delle omonime misure alternative alla detenzione, che pure hanno durata pari a quella della pena detentiva in relazione alle quali sono concesse».

<sup>94</sup> V. art. 1, comma 17, lett. f, legge n. 134/2021: «per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita».

<sup>95</sup> Un esempio che si trae dalla *Relazione illustrativa*, cit., p. 207: in base alla disciplina dell'art. 56-bis, tale monte ore di lavoro dovrà essere svolto dal condannato nel rispetto dei vincoli di orario giornaliero (massimo 8 ore) e settimanale (minimo sei ore e, di norma, massimo quindici) previsto dalla legge. La pena sarà espiata quando tutte le ore di lavoro saranno state svolte.

prevista per la semidetenzione e la libertà controllata (art. 57, commi 1 e 3, vecchia formulazione) così prevedendo che ogni riferimento alla reclusione o all'arresto – sia esso previsto da norme di parte generale o in altre disposizioni ovunque ubicate – venga automaticamente esteso alle nuove pene sostitutive. La vera novità rispetto al passato, tuttavia, risiede nella seconda parte del comma 2, laddove – coerentemente con quanto affermato al comma 1 – prevede ora che «un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»: rispetto alla precedente formulazione che prevedeva che per ogni effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivalesse a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata, l'odierna previsione parifica nella loro corrispondenza alla pena detentiva tutte le pene sostitutive.

Da ultimo, per quanto riguarda la **pena pecuniaria sostitutiva** (per la cui trattazione si rimanda *infra*, cap. 3), il comma 3 stabilisce che la pena pecuniaria debba invece sempre considerarsi come tale, anche quando sostitutiva della pena detentiva. Una previsione, quest'ultima, pienamente in sintonia con quanto già previsto dalla previgente formulazione dell'art. 57, comma 2.

## 7. Brevi osservazioni conclusive

Il buon esito della riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi dipenderà, in gran parte, da un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti (autorità giudiziaria, istituzioni penitenziarie) e da un concreto potenziamento delle risorse – umane ed economiche – dell'UEPE. Tuttavia, non è presto per osservare come la riforma abbia rappresentato un passo significativo verso un sistema sanzionatorio meno dipendente dalla pena detentiva e attento alla eliminazione del rischio di recidiva, grazie a percorsi di risocializzazione ritagliati sul profilo del condannato.

L'analisi dei contenuti delle nuove pene sostitutive mostra che l'introduzione di “**alternative**” al carcere (*rectius*, alla pena detentiva breve) comporta una serie di vantaggi significativi sia per gli individui coinvolti che per la società nel suo complesso. Attraverso un approccio basato sulla riabilitazione e il reinserimento sociale, le nuove pene sostitutive non solo contribuiscono a ridurre il sovraffollamento carcerario – vera emergenza degli istituti penitenziari italiani – ma offrono l'occasione per un cambio culturale proponendo un nuovo *tipo* di pena, nato dal potenziamento delle prassi più virtuose già presenti. Instillano nella società l'idea che *pena* possa essere anche *altro* dal carcere e che questo *altro*, se gliene si concede la possibilità, può dimostrarsi ben più efficace della pena detentiva in termini di recidiva e coesione sociale. Al di là degli **inevitabili assestamenti** che una simile riforma richiederà, l'attuazione integrale e senza compromessi della riforma delle pene sostitutive, come promossa dalla legge Cartabia del 2021, rappresenta

un'importante occasione per sfidare il tradizionale paradigma della pena detentiva e avviare una nuova fase di riflessione sulla sua effettiva efficacia e sulla possibilità di sostituirla con sanzioni più umane e risocializzanti e, in definitiva, più efficaci. Potremmo essere alle soglie di un (lento) processo di trasformazione del sistema penale: un nuovo approccio che non si limita a proclami di “voler buttare la chiave” ma che sceglie la strada – più impervia, ma più fruttuosa – indicata dall'art. 27 Cost., disegnando nuove pene che risocializzano davvero (o almeno evitano di desocializzare) i condannati, scongiurandone la recidiva. Potremmo essere a questo bivio, ma il condizionale sembra essere d'obbligo.